



COMUNE DI OCCHIOBELLO

**REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
(E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E PATROCINIO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2020
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24.11.2021**

PREMESSA

Il Comune di Occhiobello in attuazione dei principi fissati nell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce il valore e la funzione delle Associazioni di volontariato e degli Organismi di partecipazione (comitati, consulte, ecc.) costituiti in forma associativa come espressione di coinvolgimento, solidarietà e pluralismo, ne favorisce lo sviluppo e facilita l'apporto delle stesse alle iniziative di interesse per la comunità locale.

Le associazioni e gli organismi di partecipazione sono la massima espressione di una comunità civile, sono un patrimonio da valorizzare rispettandone lo spirito, le modalità operative, l'autonomia organizzativa e la creatività. Si distinguono da altri attori attivi sul territorio presentando progetti ed idee che valorizzano la comunità in cui operano nella massima trasparenza ed apertura verso l'esterno, coerenti tra l'agire quotidiano ed i principi enunciati nei loro statuti.

In un'ottica di progettualità condivisa, al fine di ottimizzare risorse ed energie per creare una comunità più ampia ma coesa, l'interscambio e la collaborazione sono un punto a favore della capacità di "fare rete" in progetti cui partecipare: l'amministrazione promuove e valorizza tale capacità tra le associazioni del territorio.

ART. 1

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATIVA

1. Il Comune di Occhiobello, riconoscendo e favorendo le realtà associative, approva il presente regolamento stabilendo i criteri per il riconoscimento delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione di interesse comunale e le modalità di iscrizione all'apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale.

2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione:

- cultura e tradizioni;
- sport;
- tempo libero e ricreativo;
- sociale e socio sanitario;
- sicurezza;
- ambiente.

ART. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le Associazioni e gli Organismi di partecipazione per poter essere iscritti all'albo devono:

- a. Avere sede sociale nel territorio comunale o almeno una sezione operativa;
- b. Non perseguire finalità di lucro;
- c. Aderire ai principi statutari del comune ed alle disposizioni regolamentari comunali in materia;
- d. Avere un bilancio e tenere un'adeguata documentazione relativa alla gestione finanziaria ed all'attività associativa;

- e. Essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'elezione delle cariche sociali;
- f. Prevedere la non remunerazione delle medesime cariche e degli aderenti;
- g. Avere carattere apartitico e non rappresentativo di interessi di categorie economiche.

ART. 3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. All'atto della prima iscrizione le Associazioni devono allegare alla domanda:
 - a. copia conforme dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultano gli organi sociali. Qualora le stesse risultino affiliate ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni di rilevanza provinciale, regionale, nazionale, è sufficiente una certificazione di affiliazione rilasciata dall'organo dirigente superiore;
 - b. atto di attribuzione delle cariche sociali;
 - c. dichiarazione con cui l'associazione o l'Organismo di partecipazione si impegna a:
 - svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello statuto e regolamenti comunali attinenti;
 - collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, con l'amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative o manifestazioni promosse o patrocinate dalla stessa;
 - autorizzare il trattamento di tutti i dati che l'amministrazione comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.
2. La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice su modulo predisposto dall'ufficio di segreteria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'organismo di partecipazione.
3. Le richieste di prima iscrizione all'Albo devono essere presentate puntualmente al Comune entro il 31 marzo di ogni anno senza obbligo di rinnovo annuale, intendendosi riconfermata l'iscrizione fino allo scioglimento dell'associazione o dell'organismo di partecipazione richiedente.
4. E' obbligatorio comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
5. Il funzionario competente, o suo delegato, procede all'esame delle domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo alle associazioni o agli organismi di partecipazione.
6. Completata la procedura di accertamento dei requisiti richiesti, da concludersi entro 30 giorni dalla scadenza dei termini, il funzionario competente o suo delegato, sottopone alla giunta comunale l'elenco delle associazioni e degli organismi di partecipazione di cui viene proposta l'ammissione e di quelle/quelli che non è possibile accogliere.
7. La giunta, con propria delibera, provvede all'approvazione dell'elenco motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle proposte.
8. L'elenco aggiornato sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.
9. Il responsabile avrà cura di comunicare agli interessati l'esito del procedimento entro 30 gg dalla pubblicazione dell'elenco.
10. Eventuali ricorsi rispetto al mancato inserimento o esclusione potranno essere inoltrati dai soggetti titolati entro i successivi 30 gg. Sui ricorsi si pronuncerà, in via definitiva, la giunta comunale.

ART. 4
AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'amministrazione comunale potrà disporre adeguamenti dell'albo richiedendo alle associazioni aggiornamenti o integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 3. Le stesse dovranno rispondere nei termini indicati dall'amministrazione, pena la cancellazione dall'albo.
2. Per le associazioni già facenti parte dell'albo a seguito del venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per inosservanza di quanto previsto dal seguente regolamento sarà prevista la cancellazione dallo stesso.
3. Il procedimento per la cancellazione e l'eventuale ricorso seguiranno le medesime procedure per l'iscrizione indicate al precedente art. 3.

ART. 5
PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.
2. Il patrocinio può essere concesso per tutte le iniziative ritenute di particolare significato o rilievo per il Comune e che rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale.
3. Potranno richiedere il patrocinio tutti coloro che, con o senza personalità pubblica o privata, operano nel territorio o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nell'ambito del territorio comunale.
4. Il soggetto responsabile dell'iniziativa è tenuto a presentare domanda di patrocinio su apposito modello predisposto dagli uffici, indirizzata al Sindaco, con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento. La domanda dovrà illustrare le finalità del progetto e indicare quanto utile per motivare tale richiesta.

ART. 6
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

L'iscrizione all'albo è condizione essenziale ed indispensabile per poter:

- a) usufruire di strutture e attrezzature comunali;
- b) beneficiare di contributi, sovvenzioni o agevolazioni economiche su presentazione di apposita scheda progetto.

1. Concessione strutture e attrezzature comunali

L'utilizzo gratuito di strutture e beni comunali contempla esclusivamente la disponibilità dei medesimi, con esclusione, quindi, delle attività di montaggio, smontaggio, consegna in loco e riconsegna dei beni nei magazzini comunali. L'utilizzo gratuito dei locali comunali, ad esclusione delle sedi delle associazioni, è comprensivo di utenze e riscaldamento, eccetto il servizio di pulizia ed assistenza tecnica e/o servizio custodia, che saranno assunti in ogni caso a proprio carico dall'associazione o organismo di partecipazione.

2. Concessione contributi o sovvenzioni

Possono beneficiare di contributi a sostegno della propria attività istituzionale le associazioni e gli organismi di partecipazione che rispondano ai seguenti requisiti:

- avere sede legale e operativa nel comune di Occhiobello o nel caso di associazione nazionale, regionale o provinciale, essere un gruppo o sezione con sede in Occhiobello;
- essere iscritte nell'albo comunale delle associazioni da almeno un anno;
- avere espresso nel proprio statuto le finalità per cui è richiesto il contributo;
- effettuare o svolgere iniziative a vantaggio della cittadinanza.

a) Domanda di contributi o sovvenzioni

1. La domanda, da redigersi su apposito modello elaborato dal competente ufficio comunale, presentata dal legale rappresentante dell'associazione o organismo di partecipazione, deve contenere:

- a) i dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- b) la relazione illustrativa ovvero programma dettagliato dell'attività da svolgere o svolta* (descrizione e durata dell'attività, manifestazione, iniziativa che si intende realizzare o realizzata*);
- c) la spesa relativa all'attività e la richiesta economica*;
- d) il piano di finanziamento;
- e) la relazione sull'attività complessiva svolta dall'associazione nell'anno precedente.

2. L'ufficio competente potrà richiedere oltre alla documentazione prevista al punto 1, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori delle domande ed effettuare sopralluoghi.

3. Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri per un massimo di punti 100:

- a) capacità di coinvolgimento della popolazione valutando anche l'esito di analoghe iniziative consuntivate dall'associazione negli anni precedenti: max 10 punti
- b) valutazione dei contenuti dei progetti ("rilevanza sociale" dell'attività o dell'iniziativa proposta, continuità negli anni dell'iniziativa e consolidamento della stessa nel tessuto sociale): max 20 punti
- c) valutazione della qualità progettuale e/o del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato: max 20 punti
- d) valutazione della capacità organizzativa del soggetto (esperienza del soggetto e/o ampiezza della base associativa) capacità di trovare finanziamenti (sponsor, bandi, ecc.): max 20 punti
- e) valutazione del livello qualitativo del soggetto (riconoscimento raggiunto dal soggetto nella categoria di riferimento): max 10 punti
- f) iniziativa promossa da più soggetti: max 20 punti

4. Al punteggio totale conseguito dal progetto saranno assegnati ulteriori 20 punti "bonus" nel caso in cui beni durevoli indispensabili alla realizzazione dell'evento/iniziativa, vengano reperiti ricorrendo alla collaborazione tra associazioni locali. Lo stesso bonus verrà attribuito al primo progetto successivo presentato dalla/e associazione/i cooperante/i. Resta ferma la responsabilità dei suddetti beni durevoli a carico dell'utilizzatore che dovrà averne cura con la diligenza del buon padre di famiglia.

5. La Giunta comunale, ricevuta la proposta di valutazione da parte degli organi tecnici competenti, procederà all'approvazione definitiva e alla determinazione del contributo ai sensi del successivo paragrafo.

b) Determinazione dei contributi

1. Il contributo erogabile a ciascun programma di attività o progetto non può superare i seguenti limiti percentuali:

- a) per iniziative che hanno ottenuto fino a 40 punti fino ad un massimo del 35% del contributo richiesto;

- b) per iniziative che hanno ottenuto da 41 a 70 punti fino ad un massimo del 50% del contributo richiesto;
 - c) per iniziative che hanno ottenuto da 71 a 100 punti fino ad un massimo del 100% del contributo richiesto.
2. I contributi sono vincolati alla realizzazione dei programmi di attività o progetti per cui sono stati assegnati, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale/totale copertura dei costi preventivati.
 3. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono inoltre, stabilite in riferimento:
 - a) all'ammontare complessivo delle somme stanziare a bilancio;
 - b) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - c) al contributo richiesto rispetto al costo complessivo.
 4. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione oggetto della richiesta. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese non giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
 5. L'entità del contributo elargibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione attività specifica oggetto della richiesta.
 6. La concessione di contributo di cui al presente regolamento non conferisce diritto alcuno di continuità per gli anni successivi.

c) Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi vengono concessi con deliberazione di Giunta Comunale dando evidenza pubblica tramite il sito internet del Comune, delle valutazioni adottate.
2. Il Responsabile del Servizio competente provvede all'atto di assegnazione e al successivo atto di * erogazione dei contributi.
3. Il contributo è liquidato per il cinquanta per cento dell'ammontare all'atto della concessione ed il restante cinquanta per cento entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione, comprendente la dichiarazione sotto forma di autocertificazione del legale rappresentante dell'associazione o organismo di partecipazione beneficiario che attesti:
 - il regolare svolgimento delle attività ed iniziative ammesse a sovvenzione;
 - una spesa di importo pari o superiore a quella del contributo concesso dal Comune o al limite uguale nel caso di contributi anche di altri enti;
 - il consuntivo delle attività svolte che dettagli esattamente spese, entrate e la differenza tra i medesimi.
4. L'ufficio competente richiederà tutta la documentazione di spesa (in originale) necessaria ai fini della liquidazione del contributo.
5. In caso di minore spesa rispetto a quella preventivata, il contributo viene proporzionalmente ridotto in maniera tale che esso non superi la percentuale massima stabilita.
6. Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il susseguente contributo valutando la pertinenza della spesa documentata. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste a condizione che non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.
7. Nel caso in cui, a termine dell'attività, manifestazione, iniziativa a progetto, la rendicontazione risulti inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, punto 2 lett. a) e b) non si applicano nel caso in cui l'attività o la manifestazione sia stata richiesta dall'Amministrazione comunale in attuazione del principio di sussidiarietà e collaborazione con il Terzo Settore.**

* Modificato con delibera di C.C. n. 44 del 24.11.2021.

** Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 44 del 24.11.2021.

ART.7 CONVENZIONI

1. Le associazioni iscritte all'Albo possono svolgere attività in regime di convenzione con l'amministrazione comunale per la gestione di circoscritti servizi comunali o d'interesse pubblico.
2. La proposta di convenzione potrà essere presentata dall'associazione con formale richiesta in cui siano evidenziati gli elementi idonei a valutare l'opportunità e la convenienza della sua attuazione.
3. L'iniziativa potrà altresì essere intrapresa dall'amministrazione rivolgendo richiesta a tutte le associazioni iscritte che perseguono la medesima finalità indicata nella convenzione o che presentino idonee caratteristiche per la gestione dello specifico servizio.
4. Le convenzioni possono essere sottoscritte con la concessione di contributi aventi carattere sistematico e regolato.
5. La documentazione presentata dall'associazione deve contenere:
 - la proposta oggetto della convenzione;
 - l'onere richiesto al Comune;
 - la durata della convenzione;
 - il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'associazione.
6. La convenzione dovrà essere approvata con apposito atto dell'organo competente, previa verifica e confronto fra le parti sui contenuti della stessa. La convenzione sarà sottoscritta, per il Comune, dal Responsabile del Settore competente in base alla materia trattata e, per l'Associazione, dal Presidente pro-tempore o da un legale rappresentante se designato.
7. Saranno fissate dalla delibera di Giunta Municipale di approvazione, le modalità di erogazione del contributo annuale anche con un versamento anticipato del massimo del 70% oppure in varie tranches periodiche. Resta inteso che con l'ultimo versamento annuale dovrà essere presentato dall'associazione stessa il bilancio dell'attività svolta e la rendicontazione economica, comprensiva dei contributi del Comune.
8. Almeno due mesi prima della scadenza, l'Associazione o il Comune possono chiedere il rinnovo della convenzione in essere con apposita richiesta scritta.

ART. 8 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo pretorio on-line.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e amministrative che risultano incompatibili con lo stesso.